



COMUNE DI CAROVIGNO

PROV. DI BRINDISI

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.8 della L.R.n.44/12 e art. 6.1.f del R.R. n.18/2013 per approvazione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 7/9/2010 n. 160.

- Oggetto:** Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, mediante Convocazione conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i
- Autorità procedente / Proponente:** Sig. EPIFANI Antonio.
- Intervento:** realizzazione di una struttura ricettiva del tipo albergo con annessi ristorante e bar.

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Costituita dai seguenti soggetti presenti in rappresentanza dei rispettivi Enti di appartenenza:

- Geom. Roberto Convertini in qualità di responsabile dell'Area Ambiente e SUAP. (RUP) del Comune di Carovigno;
- Arch. Vito Nicola Sacchi – in qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Carovigno;

Assistono ai lavori della Conferenza:

Proponente: Sig. EPIFANI Antonio

L'anno 2015, il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 12.00, previo apposito invito trasmesso mezzo PEC ai vari enti SCMA, aventi competenza ex artt. 5 e 6 e art. 8 comma 2 della L.R. n. 44/2012, con nota del 25.01.2016 prot. 1831, si è riunita presso questo Comune la conferenza dei Servizi, per l'adozione delle determinazioni conclusive in ordine all'istanza in oggetto proposta dal Sig. **EPIFANI Antonio**, inerente alla **“realizzazione di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar”** in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15.

PREMESSO CHE

- In relazione all'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/03/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata all'insediamento di una attività produttiva per realizzazione struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar” in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15, e conseguente rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n 64bis del 4/04/2012 e P.C. n. 176 in data 7/06/2012.
- in data 11/03/2013 giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale, e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012.

- Atteso con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il responsabile del Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot. AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio.
- Dato atto che con nota prot. 13185 del 10/07/2013 il responsabile del SUAP - quale Autorità Proponente trasmetteva alla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, Istanza ex art. 8 L.R. 44/2012 per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., relativa all'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio, di cui all'istanza di riesame del progetto, pervenuta in data 17/10/2011 prot. n° 18062 come integrata in data 13.06.2013 con documentazione acquisita al prot. 11266 (integrazione per gli effetti dell'art. 8 c.1 della L.R. 44/2012);
- Atteso che con nota prot. AOO_089 – 0007701 in data 31/07/2013 l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, comunicava l'impossibilità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità per le seguenti motivazioni: *“Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita in data 27/07/ u.s. al n. 7398 di prot. di questo servizio, si richiama quanto già rappresentato con nota prot. 2522 dell'11/03/2013, per ribadire che la definitiva approvazione della variante urbanistica in argomento con D.C.C. n. 9 del 9/03/2012 costituisce elemento ostativo all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dello scrivente ufficio, in qualità di Autorità Competente.omississ”*

CONSIDERATO CHE

con la L.R. 44/2012 come modificata dall'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 4/2014 “Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.C. n° 207 del 14/10/2014, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 20 12, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta “preferibilmente prima dell'adozione” del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma;

Dato atto che questo ufficio SUAP si è attivato per procedere alla “verifica di assoggettabilità a VAS” in relazione all'istanza presentata dal Sig. EPIFANI Antonio, finalizzata a “legittimare” la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per “l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar” in Via Ludovico Pepe, mediante convocazione della conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i,

Pertanto il RUP comunica che in relazione all'argomento in oggetto, entro le ore 12.00 del giorno 9.02.2016, sono pervenuti i pareri dei seguenti SCMA competenti, qui allegati quale parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- *Nota dell'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – AOO – 0032 – prot. 0008217 del 9/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3407 del 09/02/2016 ore 11.03, con cui si comunica che non è pervenuta documentazione integrativa atta a chiarire/superare le criticità ambientali rilevate da questo DAP ARPA PUGLIA nella nota prot. 35830 del 24/06/2015, di conseguenza confermando le valutazioni espresse nella stessa; si riporta estratto della nota sopra richiamata per le conseguenti determinazioni della presente conferenza:*

- L'intervento, prevedendo la realizzazione di nuove strutture e quindi un aumento delle volumetrie, produce comunque una sottrazione di suolo alla componente territoriale destinata alle aree agricole e una perdita di permeabilità a causa delle superfici impermeabili che si andranno a realizzare;
- L'intervento ricadente in area PUTT B a parere dello scrivente non è in linea con i principi di tutela individuati contrastando in particolare, data la realizzazione di nuove strutture e le trasformazioni conseguenti, con il principio di *"massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio"* individuato nelle linee guida dello strumento pianificatorio;
- In relazione allo smaltimento delle acque meteoriche si osserva che non vi è evidenza dell'adeguatezza della proposta progettuale a quanto disposto dal R.R. 26/2013. Inoltre non è reperibile alcuna informazione circa i trattamenti da effettuarsi in relazione alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree adibite a parcheggio;
- Stante la volontà di smaltimento delle acque reflue in sub-irrigazione, è necessario che sia dettagliata una proposta progettuale da sottoporre, per l'autorizzazione, alla competente Autorità (Provincia di Brindisi);
- non vi è alcuna indicazione su quale tipologia di approvvigionamento di risorsa idrica si intenda ricorrere per la gestione della risorsa "acqua";
- Nulla è detto circa la gestione delle terre e rocce da scavo ai fini di verificare se la stessa è conforme agli aggiornamenti normativi intervenuti dall'anno di redazione della proposta progettuale;
- Non vi è alcuna valutazione dell'impatto acustico che sarà connesso all'attività delle nuove strutture oltre che della fase di cantiere, né vi è alcuna indicazione circa la presenza di eventuali recettori sensibili o insediamenti abitativi eventualmente da includere nella valutazione di impatto;
- Non è stata valutata alcuna azione mitigativa/compensativa stante il cambio di variante richiesto;
- Non è descritta alcuna opera strutturale/impiantistica tesa al raggiungimento di una efficienza energetica (ad es. ricorso a fonti energetiche alternative, isolamento termico delle strutture e così via);
- Non vi è alcuna descrizione delle caratteristiche tecniche dell'elettrodoto presente nell'area al fine di poterne valutare le dpa in relazione al rispetto dei limiti di cui al DPCM 08.07.2003.

➤ *Nota della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia – prot. 5457 del 08/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3357 del 08/02/2016 ore 13.45, nella quale si riporta quanto segue:*

Tanto premesso, preso atto che il proponente non ha dato riscontro a quanto richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 32796 del 25/06/2015, con la presente si rilascia parere NON favorevole alla realizzazione del progetto in questione. Si rappresenta infine che il presente parere viene reso esclusivamente nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in questione restando inteso che il proponente dovrà presentare istanza di autorizzazione relativamente:

- all'impianto di trattamento e scarico dei reflui che dovrà essere conforme a tutto quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*;
- al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche che dovrà essere conforme a tutto quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013 *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"* (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

➤ *Nota dell'Autorità Idrica Pugliese – prot. 2316 del 16/06/2015 acquisita al prot. C.le n. 2945 del 3/02/2016, con la quale si esprime nulla osta per l'intervento proposto con la prescrizione che deve essere verificata la compatibilità delle infrastrutture interessate di acquedotto fognatura depurazione, avvalendosi delle necessarie consultazioni del gestore AQP S.p.A.;*

DISCUSSIONE

Prende la parola il Geom. Roberto Convertini in qualità di RUP e Responsabile dell'Area Ambiente e SUAP comprendente l'ufficio Paesaggio di questo Ente ed espone le seguenti considerazioni.

1) Con riferimento alle criticità evidenziate dall'ARPA;

1.1 In relazione all'aumento volumetrico e di superficie coperta con perdita di superfici impermeabili si rileva dal RAP che l'insediamento presterà particolare attenzione

affinché venga mantenuta permeabile una superficie del terreno non inferiore all' 80%, con una impermeabilità assoluta limitatamente alla superficie coperta degli edifici pari a circa 686 mq, mentre per la viabilità sia pubblica che privata, il manto stradale verrà realizzato con pavimentazione di asfalto drenante.

- 1.2 In relazione alla valutazione dell'intervento rispetto ai principi di tutela Paesaggistici, richiamate le considerazioni già riportate nel precedente verbale di conferenza, si demanda alla successiva istruttoria conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, di competenza di questo servizio Ambiente e Paesaggio e della Commissione locale integrata per le competenze di VAS.

- 1.3 Con riferimento alle modalità di smaltimento delle acque reflue, si da atto che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento appropriato ai sensi del RR. 12/12/2011 n. 26, consistente nella installazione di fossa imhoff e rete di sub-irrigazione dimensionata in ragione di n. 49 abitanti equivalenti come si evince dalla nota integrata dal proponente in data 13/01/2016 prot. 716.

Interviene il proponente adducendo che già nella tavola di progetto n. allegata al P.C. n. 176 in data 7/06/2012, si riportava schema dell'impianto di smaltimento per sub irrigazione, sia delle acque reflue che di quelle di dilavamento, rivenienti dall'area sistemata per l'accesso ed il parcheggio privato. Tra l'altro si fa notare che nelle immediate vicinanze del lotto di intervento è già presente il collettore di fognatura comunale e che pertanto intende avanzare formale richiesta di allaccio all'AQP, quale alternativa alla realizzazione dell'impianto di sub irrigazione.

Pertanto, atteso che la competenza inerente al rilascio di Autorizzazione allo scarico di acque reflue per impianti al servizio di attività assimilabili agli scarichi civili inferiori a 50 ab. Equivalenti, resta in capo a questo servizio Ambiente, si ritiene che le criticità segnalate dall'ARPA in merito allo smaltimento delle acque reflue, siano superabili mediante integrazione/acquisizione ai fini della presente istruttoria di una tavola di progetto degli impianti di smaltimento delle acque reflue, nonché di una relazione tecnica descrittiva redatta da un geologo ai sensi del R.R. n. 26/2011, con la quale si precisi il dimensionamento dell'impianto di trattamento appropriato ai sensi del RR. N. 26/2011, nonché la lunghezza del tratto disperdente in relazione alle caratteristiche del terreno, evidenziando la presenza di eventuali pozzi di captazione acque ai fini irrigui nel raggio di 100 mt).

Pertanto la criticità inerente allo smaltimento delle acque reflue è superabile.

- 1.4 In relazione allo smaltimento delle acque meteoriche per il rispetto delle disposizione del RR 26/2013, si richiamano i chiarimenti del proponente come esposti al punto 2.1, ove si rimanda alla presenza della tavola n. Arch. 00 allegata al P.C. n. 176 del 7/06/2012 agli atti di questo ente, erroneamente non messa a disposizione dei SCMA. Pertanto si ritiene che il proponente debba trasmettere la documentazione progettuale e relazione tecnica descrittiva sottoscritta da un geologo necessaria ai fini dell'acquisizione di Autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento e/o richiesta di relativa AUA previa istruttoria del competente ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi e/o, in alternativa, chiarire se, in relazione alle tipologia di pavimentazione drenante delle aree esterne, la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento non sia necessario.

Atteso che la realizzazione di impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche non comporta rilevanti criticità ambientali, tanto più considerata la tipologia di aree per parcheggio interno di un albergo di piccole dimensioni, si ritiene che la criticità inerente allo smaltimento delle acque meteoriche evidenziata dall'ARPA sia superabile.

- 1.5 In relazione alla carenza di uno studio di Valutazione dell'impatto acustico connesso all'attività della nuova struttura ricettiva, si evidenzia che Il comune di Carovigno non ha ancora approvato il documento di Zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (art. 2), della L. n. 447/95 (art. 6). Tuttavia

considerata la destinazione d'uso agricola dell'area di intervento, nella stessa sono certamente banditi eventuali attività che generano rumore al fine di garantire all'ambiente l'assenza di disturbi esterni.

Atteso che la struttura che si intende realizzare con destinazione ricettiva per albergo è compatibile con la residenza, pure ammessa in area agricola, si ritiene che l'intervento non genera criticità ambientali inerenti all'impatto acustico, tuttavia si richiede al proponente di integrare una relazione di valutazione dell'impatto acustico, dando atto che per gli effetti della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non si riscontrano criticità non superabili.

1.6 In relazione all'Approvvigionamento idrico si riscontra dal RAP che in prossimità dell'area di intervento sono presenti i principali sottoservizi (reti elettrica, illuminazione pubblica, acqua potabile).

1.7 In merito alle criticità fatte riscontrare dall'ARPA per la presenza dell'elettrodotto, dal RAP si riscontra che trattasi di elettrodotto di media tensione e che nel caso di linee elettriche di media e bassa tensione i campi magnetici sono trascurabili ad alcuni metri di distanza, tuttavia si ritiene che il proponente debba integrare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti le caratteristiche della linea elettrica e la distanza minime previste dal DPCM del 08.07.2003 e specifica normativa tecnica ENEL.

Pertanto si ritiene che la criticità è superabile in relazione alla dichiarazione che sarà acquisita nel rapporto istruttorio conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

2) In relazione alle criticità evidenziate dalla Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia, circa le modalità di smaltimento delle acque reflue ed di dilavamento, si richiamano le considerazioni precedentemente esposte al punto 1.

Prende la parola l'arch. Vito Nicola Sacchi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Comunale ed espone le seguenti considerazioni:

1) richiamate le determinazioni di cui al verbale della I^a conferenza in data 25 giugno 2015, da cui si rileva che la Regione Puglia con *Nota del Servizio Urbanistica – prot. A00 079/4731 acquisita al prot. C.le n. 15224 del 16/06/2015, ha comunicato che le valutazioni oggetto della Conferenza di Servizi indetta, esulano dalle competenze spettanti al servizio scrivente, in quanto la proposta progettuale di che trattasi è stata già oggetto di approvazione di variante urbanistica giusta deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012, laddove la partecipazione regionale e il relativo assenso precedono le determinazioni Comunale;*

Si ritiene, per gli effetti dalla variante urbanistica ex art. 8 del DPR 160/2010, e relative disposizioni di indirizzo Regionali approvate con DGR 22 novembre 2011, n. 2581., che il procedimento sia stato già concluso con deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012, e pertanto si conferma il parere favorevole già espresso con l'adozione della deliberazione citata.

II RUP, conclusasi la discussione in merito ai pareri acquisiti, e dato atto che non sono pervenuti durante i lavori della conferenza ulteriori pareri utili per l'acquisizione al presente verbale, richiamate le determinazioni di cui al verbale della I^a conferenza in data 25 giugno 2015, richiamato quanto espresso nella discussione con specifico riferimento alla documentazione che il proponente deve integrare ai fini della conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto.

Dato atto che ai sensi dell'art. 14 ter c.7, Legge n. 241/90, si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

*Dato atto che non sono stati espressi in sede di conferenza motivati dissensi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, L.n. 241/90 dei SCMA invitati, **chiude i lavori alle ore 14.00**, con esito Favorevole, per le determinazioni di cui all'art. 8 del DPR 7 settembre 2010 n. 160 dando atto che*

l'intervento è stato già approvato per gli effetti della variante al Programma di Fabbricazione vigente con Deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012;

Dato atto che non sono stati espressi in sede di conferenza motivati di dissensi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, L.n. 241/90 dei SCMA invitati la CDS, trasmette il presente verbale e gli allegati pareri acquisiti per la chiusura dell'istruttoria di Verifica preliminare di VAS ai sensi dell'art. 6 R.R 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i., alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi della Deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2014;

Del presente verbale viene data comunicazione a tutti i SICMA individuati ed al proponente, mediante trasmissione mezzo PEC e pubblicazione sul sito web del Comune di Carovigno nella sezione amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio, raggiungibile dal seguente link: <http://www.comune.carovigno.br.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio>.

Letto approvato e sottoscritto come segue, il presente Verbale costituisce ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, proposta di variante al Programma di Fabbricazione vigente, sulla quale previo deposito e pubblicazione ai sensi di legge si è già pronunciato definitivamente il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 del 9/03/2012 pubblicata per estratto sul BURP n. 50 del 5.04.2012.

Il Responsabile dell'Area Ambiente e SUAP. (RUP)
F.to Geom. Roberto Convertini

Il Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP;
F.to Arch. Vito Nicola Sacchi